



Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori dell'Amministrazione Centrale INFN
Al Servizio di Presidenza INFN

e p.c. Ai Componenti della Giunta Esecutiva INFN
Al Direttore Generale INFN
Al Vice Direttore Generale INFN

OGGETTO: decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - Attuazione della direttiva (UE) relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva UE 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto, in particolare, alcune novità normative in materia di paternità e congedo parentale.

La seguente tabella definisce i contenuti del nuovo congedo di paternità obbligatorio, di cui agli artt. 2 e 27 bis del D. Lgs 151/2001, evidenziando tempi e modalità di fruizione:

DURATA	PERIODO DI UTILIZZO	PREAVVISO	TRATTAMENTO ECONOMICO	NOTE
10 giorni lavorativi continuativi o frazionabili in giorni ma non in ore.	Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro cinque mesi successivi al parto.	Almeno cinque giorni prima, con comunicazione scritta al Direttore della Struttura di appartenenza, rispetto alla data di fruizione.	È retribuito per intero.	Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario; In caso di parto plurimo i giorni diventano 20; Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.



Al fine di agevolare la corretta applicazione del nuovo disposto normativo, sono riportati nella seguente tabella i periodi spettanti, a titolo di congedo parentale, ai relativi genitori:

PERIODO SPETTANTE	
MADRE	Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all'altro genitore.
PADRE	Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all'altro genitore.
ENTRAMBI I GENITORI	Possono fruire, in alternativa tra loro, di un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
GENITORE "SOLO" (nei casi di morte e/o grave infermità dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento da parte di un genitore)	Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 9 mesi.

Di seguito si riportano in dettaglio le retribuzioni spettanti ai genitori per i periodi fruiti a titolo di congedo parentale:

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI	
MADRE	<ul style="list-style-type: none"> - 100% per i primi 30 giorni (computati complessivamente per entrambi i genitori) - 30% per il restante periodo
PADRE	<ul style="list-style-type: none"> - 100% per i primi 30 giorni (computati complessivamente per entrambi i genitori) - 30% per il restante periodo
ENTRAMBI I GENITORI	<ul style="list-style-type: none"> - 30% per l'ulteriore periodo di 3 mesi
GENITORE "SOLO" (nei casi di morte e/o grave infermità dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento da parte di un genitore)	<ul style="list-style-type: none"> - 100% per i primi 30 giorni - 30% per il restante periodo

Infine, si riporta la tabella con il dettaglio della retribuzione spettante nei casi di fruizione del congedo parentale oltre il nono mese:

RETRIBUZIONE SPETTANTE OLTRE I 9 MESI
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore "solo", è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.





In attesa dell'implementazione nell'ambito del sistema presenze INFN delle suddette innovazioni, il personale interessato potrà utilizzare i giustificativi attualmente presenti nel sistema.

Sarà cura della scrivente Direzione comunicare l'avvenuta implementazione non appena verranno messi in produzione i nuovi giustificativi.

Con i migliori saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Risorse Umane

IL DIRETTORE

(Dott. Renato Carletti)

